

DISCIPLINA DELL'ACCESSO (CIVICO E GENERALIZZATO)

Dal 23 dicembre 2016 è in vigore la nuova versione del Decreto Legislativo 33/2013. Esso contiene il rovesciamento della precedente prospettiva che comportava l'attivazione del diritto di accesso civico solo strumentale all'adempimento degli obblighi di pubblicazione; ora è proprio la libertà di accedere a dati e documenti, cui corrisponde una diversa versione dell'accesso civico, a divenire centrale: il diritto all'informazione è generalizzato e la regola generale è la trasparenza, mentre la riservatezza e il segreto sono le eccezioni (cfr. delibera ANAC n. 1309/2016, p. 2.1)

Gli Enti devono dotarsi, come le linee guida Anac suggeriscono, di soluzioni organizzative, anche nella forma di un regolamento interno sull'accesso; di una disciplina cioè che fornisca un quadro organico e coordinato dei profili applicativi relativi alle tre tipologie di accesso, con il fine di dare attuazione al nuovo principio di trasparenza introdotto dal legislatore, coordinare la coerenza delle risposte sui diversi tipi di accesso ed evitare comportamenti disomogenei tra uffici della stessa amministrazione, stabilendo precisi aspetti procedurali.

La disciplina secondo l'Anac dovrebbe prevedere tre sezioni: una per l'accesso documentale di cui alla L. 241/90, una per l'accesso civico semplice connesso agli obblighi di pubblicazione del D.Lgs. 33/2013, una per l'accesso civico generalizzato che preveda gli aspetti procedurali interni per la gestione delle richieste.

Per quanto riguarda “*l'accesso documentale*” può essere fatto rinvio o possono essere riportate le disposizioni regolamentari relative all'accesso di cui al capo V della L. 241/90 che ogni Ente possiede già. Queste disposizioni rimangono in vigore e possono diventare una “sezione” del regolamento, come suggeriscono le linee guida ANAC.

Le altre due sezioni del regolamento riguardano “*l'accesso civico semplice*” che deve essere garantito dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e “*l'accesso generalizzato*”, per il quale gli Enti sono chiamati ad individuare un ufficio deputato alla gestione delle relative domande. Secondo le linee guida sembra infatti opportuno adottare adeguate soluzioni organizzative, quali ad esempio la concentrazione della competenza a decidere sulle richieste di accesso generalizzato in unico ufficio dotato di risorse professionali adeguate, che si specializzano nel tempo accumulando know how ed esperienza e che ai fini istruttori dialogano con gli uffici che detengono il dato richiesto.

La nuova disciplina dovrà prevedere infine l'istituzione di un “registro degli accessi” che raccolga tutte le richieste presentate per tutte le tipologie d'accesso. L'Anac auspica inoltre che gli Enti procedano alla pubblicazione dello stesso registro sul proprio sito. Tale pubblicazione diventa funzionale al monitoraggio che l'Autorità intende fare sull'accesso generalizzato, in quanto viene reso noto su quali atti, documenti informazioni è stato consentito o negato l'accesso. Gli esiti delle domande di accesso, eventuali ricorsi dei richiedenti o dei controinteressati e i relativi esiti diventeranno paesaggio di osservazione. Le linee guida saranno infatti aggiornate entro un anno e si terrà conto delle prassi nel frattempo formati con le decisioni delle Amministrazioni, ovvero con eventuali ricorsi, al fine di selezionare tecniche di bilanciamento e scelte concretamente operate che risultino più coerenti rispetto alle indicazioni oggi presenti.